

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 781 del 21/03/2023

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 837 del 17/03/2023

OGGETTO: Trattativa Diretta del Mepa ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della l. 120/2020, per l'affidamento della fornitura di "Libri di testo universitari per gli studenti detenuti negli istituti di pena della Regione Lazio" – Cooperativa Libreria Nuova

OGGETTO: Trattativa Diretta del Mepa ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della l. 120/2020, per l'affidamento della fornitura di "Libri di testo universitari per gli studenti detenuti negli istituti di pena della Regione Lazio" – Cooperativa Libreria Nuova Cultura

CIG – ZBE3A43652

IL DIRETTORE GENERALE

vista la legge regionale Lazio 27 luglio 2018, n 6 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione";

visto lo "Statuto dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo", approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;

visto il decreto del Presidente della Regione Lazio N. T000170 del 18.10.2022 "Conferma del Presidente e nomina del rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo";

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio N. T00275 del 15 novembre 2019 avente ad oggetto "Integrazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – (DiSCo);

visto altresì il decreto del Presidente della Regione Lazio N. T000173 del 20.10.2022 "Nomina di un componente designato dal Consiglio Regionale in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo";

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 36 del 31 ottobre 2022 avente ad oggetto: "Rinnovo incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini", con la quale viene rinnovato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 24 luglio 2018, n. 6, fino al 23 novembre 2024;

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente a oggetto: "Approvazione riorganizzazione della struttura dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema di pesature delle posizioni organizzative;

visto il decreto del Direttore Generale n. 2 del 28 febbraio 2023 avente ad oggetto: “*Conferma incarichi di direzione “ad interim” dell’Area 3 Gare e Contratti, per il periodo decorrente dal 1° marzo 2023 fino al 31 marzo 2023*” e il decreto del Direttore Generale n. 12 del 30 dicembre 2022 avente ad oggetto: “*Conferma incarichi di direzione dell’Area 5 Servizi Tecnici e Patrimonio, dell’Area 8 Servizi ICT Sistema Informatico e conferma incarico di Vice Direttore Generale – per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023;*”

vista la Determinazione Direttoriale n. 2523 del 12/12/2022 avente per oggetto “*Conferimento incarico ad interim della Posizione Organizzativa denominata D1 – Gare e Contratti presso l’Area3 – Gare e Contratti, alla dott.ssa Manuela Musolino, a far data dal 9 settembre 2022 sino al 11 luglio 2023*”;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 9 giugno 2020 “*Delega al Dirigente dell’Area 3 ad interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l’utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip*”;

vista la nota prot. 06.01.0001416 del 16/02/2023, a cui si rinvia per *relatiomen*, con la quale il Responsabile P.O. A4 Affari Generali. Protocollo dott. Paolo Moroni che cita testualmente: “*Nelle more dell’approvazione della nuova Convenzione per favorire l’accesso agli studi universitari ai detenuti degli istituti penitenziari del Lazio, che quest’anno vedrà anche la partecipazione, oltre a DiSCo e il Garante dei Detenuti, del Provveditorato agli Istituti di Pena delle regioni Lazio, Abruzzo e Molise si rende necessario procedere all’individuazione e alla contrattualizzazione del fornitore così da garantire la tempestività della fornitura dei testi di esame. Tale convenzione prevede che DiSCo fornisca per l’anno accademico 2023/2024 libri di testo e materiale didattico per gli studenti detenuti negli istituti di pena della Regione Lazio per un ammontare max. complessivo di € 20.000,00 annui come da stanziamento in bilancio. DiSCo per erogare la fornitura dei testi che saranno richiesti dal Garante per conto dei detenuti, deve necessariamente individuare una libreria universitaria con la quale stipulare un apposito contratto che preveda:*

- *la fornitura dei testi e del materiale necessario, di volta in volta ordinati da DiSCo, così come da periodica richiesta predisposta e inviata dalla Struttura di supporto al Garante;*
- *la spedizione dei testi e del materiale ordinato presso gli istituti di pena indicati nell’ordinativo;*
- *il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura corredata dai documenti asseverati per ricevuta da parte della struttura di supporto al Garante.*

vista l’istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Procedimento, che ha individuato (nota prot. n. 06.01.0001416 del 16/02/2023), la società “*Cooperativa libraria Nuova Cultura*” - Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma – P.IVA 01092201001, sita all’interno della Città Universitaria “*Sapienza*”, quale contraente con il quale avviare la Trattativa Diretta mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 nella categoria merceologica “*Beni - Libri e Pubblicazioni. La suddetta società ha l’adeguato nonché necessario know-how per svolgere in modo ottimale l’attività per la fornitura di testi universitari e soprattutto le successive fasi di spedizione testi, la sopra richiamata libreria, in passato, ha già avuto rapporti di fornitura dei testi presso gli istituti di pena, a seguito di contratti stipulati direttamente sia con DiSCo, già Laziodisu, che con il Garante stesso e, rispettando con puntualità e regolarità le prescrizioni contrattuali e acquisendo le specifiche conoscenze in merito agli invii di testi presso gli istituti di reclusione.*”;

visto il par. 5.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2019, n. 50, recanti “*Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 che prevede espressamente che: “*le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina a contrarre*”;

visto il preventivo prot. n. 06.01.0001377 del 15/02/2023 con il quale l’operatore economico invia l’offerta così come segue:

- Testi d'esame – Importo annuo € 13.920,00 Iva esclusa;

visto l'art. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

visto l'art. 40 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e smi che recita espressamente: “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici” comma 1 (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione digitale”);

considerato che nel Mepa trovano applicazione le norme stabilite dal D.lgs 82 del 2005 “Codice dell'Amministrazione digitale” in particolare al Capo II e Capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma digitale sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;

visto il parere del MIT n. 752 del 10 dicembre 2020, a cui si rinvia per *relationem*, che stabilisce, tra l'altro, espressamente che:

“Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive (utilizzando, appunto, il termine “**procedono**”) l'applicazione delle procedure enucleate all'art. 1, comma 2 del richiamato decreto. **Non si tratta di una disciplina facoltativa**; le nuove procedure **sostituiscono** infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici”;

considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione” (**lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021**);

visto l'art. 2 comma 1, della Legge 11 settembre 2020 120 (Decreto Semplificazione) così come emendato dalla Legge n. 108/2021 che prevede espressamente che: “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il **30 giugno 2023**. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del

contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”;

considerata pertanto, l'opportunità di provvedere ad una trattativa diretta mediante affidamento Diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 sostituita dall'art. 581, comma 1 lett. a) sub 2.1 Legge 108 del 2021;

visto l'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 2 che prevede: *“A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore **superiore alla soglia** di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione”;*

considerato che la categoria merceologica delle prestazioni oggetto del presente affidamento è presente del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e nella fattispecie *“Beni – Libri e Pubblicazioni”;*

considerato che non risulta attiva nessuna convenzione CONSIP concernente il servizio di cui trattasi;

considerato che non risulta attiva nessuna convenzione da parte della Direzione Acquisti regionali;

considerato che il giorno 08 marzo 2023, l'Amministrazione ha attivato sul MEPA una Trattativa Diretta con la società COOPERATIVA LIBRARIA NUOVA CULTURA per la fornitura di *“Libri di testo universitari per gli studenti detenuti negli istituti di pena della Regione Lazio”* con la richiesta di applicare un ribasso sull'importo a base d'asta di € 16.000,00 IVA esclusa, per il periodo decorrente dalla sottoscrizione del contratto fino al 31 dicembre 2023;

preso atto che la società COOPERATIVA LIBRARIA NUOVA CULTURA, nell'ambito della Trattativa Diretta sopra indicata, ha prodotto tutta la documentazione richiesta e ha offerto un ribasso percentuale del 15% sull'importo posto a base d'asta di gara, per un corrispettivo pari ad € 13.600,00, (Iva ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. CDPR 633/72), obbligandosi ad eseguire la prestazione contrattuale per il periodo decorrente dalla sottoscrizione del contratto fino al 31 dicembre 2023;

considerato il ribasso applicato prima dell'attivazione della procedura di affidamento e che il RUP ritiene il prezzo offerto congruo sulla base di quanto sopra indicato e sulla base del mercato di riferimento;

considerato il **paragrafo 3.7** delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: *“Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”;*

visto l'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che: *“Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma*

2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;

visto il par. 4.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: “*Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici*”;

visto Part. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che: “*Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93*”;

visto l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: “*E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione*”;

vista la Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto: “*Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva*” che prevede espressamente che: “*che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici*”;

considerata l'opportunità di non richiedere la garanzia definitiva per il miglioramento del prezzo effettuato in fase di trattativa diretta;

visto l'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: “*Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti*”;

considerato opportuno non procedere alla suddivisione in Lotti della gara in oggetto poiché un frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di qualità delle prestazioni e di economicità;

visto il punto n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – “*Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG*” che recita espressamente che: “*Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:*

a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;

b. per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;

c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine);

vista la delibera ANAC 10 febbraio 2021 n. 123 che prevede espressamente che: "L'eccezione all'obbligo di indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10 trova applicazione alle procedure di gara di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), secondo le soglie introdotte dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, come modificate dalla legge n. 120/2020, ovvero ai casi di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro";

visto il par. 4.2.4 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012);

visto l'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi che recita espressamente: "In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva";

valutato il modello formulario DGUE, la dichiarazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria – Legge 136/2010 e n. 217/2010, a cui si rinvia per *relationem*, trasmessa attraverso il sistema e-Procurement del Mepa in data 14 marzo 2023 da parte della società COOPERATIVA LIBRERIA NUOVA CULTURA, attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e smi (che si conservano negli atti della procedura presso l'Ufficio Gare e Contratti);

verificati positivamente i requisiti delle pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento nell'ultimo triennio (2020-2021-2022);

verificata la regolarità contributiva della società succitata mediante piattaforma dedicata (Durc on line) INAIL prot.n. INAIL_36157363 del 27/12/2022 e scadenza validità 26/04/2023;

verificato il certificato delle Agenzie delle Entrate – Riscossione identificativo Unico richiesta: n. 202300000896532 del 14/03/2023;

verificato positivamente l'assenza delle annotazioni sugli operatori economici sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 17/03/2023;

accertata la sottoscrizione del patto di integrità in materia di contratti pubblici stipulati da DiSCo e del modulo di nomina del trattamento dei dati personali;

considerato che il presente appalto non è stato inserito nella "Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2023-2024", redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/16, art. 7 del "Regolamento" (D.M. n. 14/2018) e delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 812/2019, della Direzione Regionale Centrale Acquisti, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 4 del 28 febbraio 2023, poiché di importo inferiore a €. 40.000,00;

visto l'art.113, comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture";

visto l'art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:

“Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/ o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;*
- b) i lavori in amministrazione diretta;*
- c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;*
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00”;*

visto l'art. 15 comma 1 lett. d) del regolamento sopra citato che prevede espressamente che: *“L'Amministrazione indica le condizioni per l'attribuzione dell'incentivo:*

- a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;*
- b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- c) a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- d) in ogni caso, a termini dell'art. 113, comma 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.*
- e) previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione”;*

visto il par. 10 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» - Approvate dal Consiglio REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2670 del 26/09/2022 dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 che recita testualmente che:

“10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto. 10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;*
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;*
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico); d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;*
- e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento”;*

visto che il presente affidamento non ha un valore superiore ad € 500.000,00, né si rinvencono ragioni di particolare complessità del medesimo (attestate dal RUP), che giustificano la Stazione appaltante a prenotare gli incentivi tecnici di cui all'art.113, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;

considerato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

preso atto che l'Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto in forma elettronica, generato automaticamente dal sistema di e-Procurement del MEPA, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016;

vista la delibera ANAC 10 febbraio 2021 n. 123 che prevede espressamente che: *"L'eccezione all'obbligo di indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10 trova applicazione alle procedure di gara di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), secondo le soglie introdotte dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, come modificate dalla legge n. 120/2020, ovvero ai casi di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro"*;

ritenuto di provvedere in merito e di assumere la conseguente integrazione a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

tenuto conto che le apposite dotazione sono previste nel cap. 22023 denominato *"Ausili Studenti Detenuti"* PDCI 1.04.02.02.999, sufficientemente capiente;

considerato che il Responsabile Unico del Procedimento è dott. Paolo Moroni;

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42"*;

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati *"Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio"* e *"Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"*;

vista la delibera del CdA n. 29 del 30 settembre 2021 avente per oggetto: *"Adozione bilancio di previsione finanziario 2022-2024 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza – DiSCo; adozione del piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio"*;

vista la legge della Regione Lazio n. 20 del 30/12/2021 avente ad oggetto *"Legge di stabilità regionale 2022"*;

vista la legge della Regione Lazio n. 21 del 30/12/2021 avente ad oggetto *"Bilancio di previsione finanziario 2022/2024"* con la quale è approvato, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);

vista la legge della Regione Lazio n. 21 del 27/12/2022 avente ad oggetto *"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie"* con la quale si autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 2023 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2023;

visto il Paragrafo 8 *"Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"* dell'allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 ed in particolare il punto 8.6 relativo alla gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio;

dato atto che le spese di cui al presente atto possono essere impegnate al di fuori del limite dei dodicesimi di cui al Paragrafo 8 dell'allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 rientrando nella seguente tipologia di spesa, espressamente prevista dalla norma:

- spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

dato atto altresì che le spese di cui al presente atto sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;

visto lo Statuto dell'ente;

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

Per le motivazioni espresse nelle premesse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di ritenere conforme alla normativa l'operato del RUP e di approvare la Trattativa Diretta sul MEPA n. 3470404 del 08 marzo 2023 avente ad oggetto *“Trattativa Diretta del Mepa ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della l. 120/2020, per l'affidamento della fornitura di “Libri di testo universitari per gli studenti detenuti negli istituti di pena della Regione Lazio”*;

2. di recepire le risultanze del RUP e pertanto di procedere all'affidamento ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n.120 per Trattativa Diretta del Mepa, della fornitura di *“Libri di testo universitari per gli studenti detenuti negli istituti di pena della Regione Lazio”* alla società COOPERATIVA LIBRARIA NUOVA CULTURA con sede legale in Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma - Codice Fiscale e Partita IVA 02636910586, per un importo complessivo di € 13.600,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera C), dalla data di stipula del contratto fino al 31 dicembre 2023;

3. di impegnare la somma di € 13.600,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera C), sul capitolo 22023 Art. 1 avente per oggetto *“Ausili Studenti Detenuti”*, a favore della società COOPERATIVA LIBRARIA NUOVA CULTURA, sul esercizio finanziario 2023 bilancio di previsione DiSCo;

4. che l'appalto in oggetto sarà eseguito in conformità al Capitolato d'Oneri ed all'Offerta Economica proposta in sede di trattativa;

5. di dare atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero;

6. di dare atto che il CIG è ZBE3A43652;

7. di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

8. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 22/2013;

9. di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Paolo Moroni;

10. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio;

11. che i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto sono demandate agli appositi Uffici dell'Amministrazione ed al RUP;

12. di procedere alla stipulazione del contratto, generato automaticamente dal sistema di e-Procurement del MEPA.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA in data **20/03/2023**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **20/03/2023**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

| Anno | Capitolo | Num. | Progr. | Codice di bilancio | | | | Piano dei Conti | | Importo |
|------|----------|------|--------|--------------------|--------|--------|---------|-----------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | Miss. | Progr. | Titolo | M.Aggr. | Codice | Descrizione | |
| 2023 | 22023 | 681 | 1 | 04 | 04 | 1 | 04 | 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13.600,00 |

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO
Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **20/03/2023**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **20/03/2023**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 837 del 17/03/2023, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **21/03/2023**